

Testata: Italia Oggi	Data: 30 ottobre 2009
Frequenza: Quotidiano	Pagina: 27

Assonime sulla stretta a difesa della proprietà industriale

Maximulte anticontraffattori e indagini sotto copertura

DI ROBERTO DINI

Stretta sui contraffattori, con molte moltiplicate anche fino a venti volte e sanzioni di nuova istituzione. E indagini anche sotto copertura per scoprire i casi e i protagonisti delle contraffazioni. L'Assonime ha diramato nella giornata di ieri una circolare con la quale illustra alcune modifiche al sistema di tutela penale dei diritti di proprietà industriale introdotte con la legge n.99 dello scorso 23 luglio 2009 sullo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese. La legge interviene con modifiche agli articoli 473, 474 e 517 del codice penale che tendono a migliorare la tutela della proprietà industriale.

L'art 473 cp viene modificato precisando che la contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi viene punita con la reclusione da sei mesi a tre anni, definendo quindi un termine minimo (di sei mesi) prima non indicato. Per contro, il 2° comma dell'articolo in esame definisce da uno a quattro anni la pena della reclusione e una multa da Euro 3.500 a Euro 35.000 la pena per chiunque contraffà o altera **brevetti**, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri. In entrambi i casi (brevetti e marchi) la nuova formulazione precisa, al primo comma, che risulta punibile solo chi contraffà o altera i titoli di proprietà industriale «potendo conoscere dell'esistenza del titolo» stesso. Quest'ultima aggiunta introduce un elemento di discrezionalità per il giudice e solo dalle prime sentenze post applicazione della nuova norma sarà possibile sapere se questo elemento di «possibile conoscenza» della esistenza di un determinato diritto di proprietà industriale da parte di chi commette il reato, possa consentire la sostanziale ed efficace tutela dei diritti. In tal senso, appare facile provare che qualcuno sia a conoscenza dei diritti legati al marchio Gucci, meno semplice che sappia dell'esistenza di diritti di brevetto contenuti in un lettore dvd. Anche l'art. 474 cp (relativo all'introduzione nello stato e

commercio di prodotti con segni falsi) viene modificato attraverso l'evidenziazione di un'importante fattispecie dalla quale deriva che risulta punibile non solo chiunque introduca per commercio o detenga ai fini della vendita prodotti recanti segni falsi, ma anche chi, più in generale, introduca gli stessi nel territorio «al fine di trarre profitto». Si tratta quindi di un allargamento della tutela che ragionevolmente permetterà di ampliare le fattispecie considerabili reato. Queste ultime sono punibili con la reclusione da uno a quattro anni e con una multa da 3.500 a 35.000 euro. Anche le precedenti sanzioni previste dall'art 474cp per le fattispecie già disciplinate dal vecchio articolo, vengono aumentate e prevedono, a fronte di uno stesso periodo di reclusione (due anni), un aumento della multa fino a 20.000 euro (di fatto, una decuplicazione della precedente).

Ulteriore modifica all'articolo 474cp vede l'aggiunta di un ultimo comma, secondo il quale sono punibili «i delitti previsti dai commi precedenti a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale». Inoltre, nel quadro degli inasprimenti delle pene, la legge 99/2009 ha poi innalzato da uno fino a due anni la reclusione contenuta nell'art. 517 cp, riferita alla vendita o all'immissione in circolazione di prodotti recanti segni mendaci, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto. Ancora, la nuova disciplina, qualora i delitti puniti dagli art. 473 e 474, primo comma, siano commessi in modo sistematico (ovvero attraverso l'allestimento di mezzi ed attività organizzate) aumenta la pena della reclusione da due a sei anni e la comminazione di una multa da 5.000 a 50.000 euro. Infine, altre novità introdotte dalla legge 99/2009 sono rispettivamente, la confisca dei beni e la possibilità di utilizzare operazioni sotto copertura.